

della Repubblica tedesca prevedeva il divieto dell'extradizione del cittadino tedesco e tale norma è stata per cinquant'anni la salvaguardia dei criminali nazisti.

Il cittadino italiano ha gli stessi diritti e doveri degli altri, a condizione che questi diritti e doveri siano riconosciuti come tali all'interno del sistema europeo. Oggi esiste una cittadinanza europea. Stiamo creando dei sistemi di privilegio o, peggio, di differenziazione di trattamento, a mio avviso in maniera assolutamente favorevole a coloro che intendono delinquere all'interno del nostro paese. Voi costruite non un sistema reale di garanzie, ma uno sperequato, che toglie le garanzie alle persone oneste e le predispone per chi viola la legge all'interno del nostro sistema.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per noi esiste anche una cittadinanza europea. Esiste un dovere di recepire, attraverso strumenti come questo, la decisione quadro all'interno del nostro sistema. La Francia, la Germania e tutti gli altri paesi hanno attuato un procedimento inverso rispetto al nostro. Essi hanno adeguato la loro Costituzione al fine di poter rendere operativa la decisione quadro e non per impedirne l'attuazione.

Noi pretendiamo di fare il ragionamento inverso e di introdurre ostacoli giuridici affinché il mandato d'arresto europeo, che è una decisione dell'Unione europea, non possa trovare attuazione. Questo fatto scardina il sistema europeo, impedisce l'integrazione europea e interdice il processo di unificazione della nuova Europa. Di questo ci stiamo rendendo responsabili; altro che mancato rispetto dei principi della nostra Costituzione! Siamo cittadini europei e abbiamo il dovere di avere fiducia negli altri ordinamenti. Gli ordinamenti europei sono stati valutati e giudicati affinché si potesse far parte dell'Unione europea. L'articolo 7 del Trattato prevede che, in mancanza di un ordinamento giuridico democratico, i paesi non possano far parte dell'Unione europea.

Io non sono lo strenuo difensore di una magistratura corporativa, ma difendo la

legalità e il diritto nel nostro paese. Voi pretendete che un giudice italiano possa compiere ogni volta una valutazione generale e astratta di ogni sistema giuridico europeo. È semplicemente pazzesco, oltre che contrario ai principi di mutua fiducia e di mutuo riconoscimento previsti dalla collaborazione internazionale.

Dimenticate che esiste una Corte europea dei diritti e un sistema europeo di valutazione delle violazioni dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea. Tutto ciò viene fatto per lanciare *slogan*, per introdurre elementi di confusione dove confusione non c'è e non c'è mai stata per cinquant'anni nel nostro paese, e la giurisprudenza, che era assolutamente solida, granitica e mai equivoca su questo punto, viene improvvisamente mutata da norme di diritto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non censurate il tribunale di Milano quando, applicando l'articolo 11, secondo comma, della Costituzione, afferma che la vostra legge sulle rogatorie non funziona e non può essere applicata nel nostro ordinamento.

Infatti, neanche questa legge potrà funzionare ed essere applicata nel nostro ordinamento, perché vi è un principio supremo, quello della cessione della sovranità, che l'Italia ha già sancito nel 1948, quando aveva più fiducia nell'Europa, pur uscendo da una guerra rovinosa, che probabilmente avrebbe dovuto indurre a maggiore diffidenza nei nostri confronti. Oggi invece, tradendo l'articolo 11 della Costituzione repubblicana e introducendo limiti al processo di unificazione europea, compiamo un passo indietro.

Trovo apprezzabile, anche se certamente inaccettabile dal mio punto di vista, l'atteggiamento della Lega nord, che persegue coerentemente una politica neppure nazionalista, bensì localistica, volta a difendere i privilegi di un'area specifica del paese. Trovo tale atteggiamento più corretto e coerente rispetto a quello assunto da chi parla dell'Europa ma agisce tentando di negare il principio fondativo dell'Unione europea, ovvero la fiducia reciproca nei diversi sistemi, senza sottoporli

di volta in volta al sindacato di un singolo magistrato: ciò è, infatti, quello che pretendete.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ribadisco con convinzione, di fronte alle offese e alle ingiustificate reazioni demagogiche alle quali abbiamo assistito, che il provvedimento in esame è contro la giustizia ma, soprattutto, è contro l'Europa. Occorre avere consapevolezza di ciò: chi vota a favore del provvedimento, vota contro l'Europa; chi vota contro il provvedimento, ha fiducia in un'Europa che potrà garantire uguali diritti ed uguale giustizia all'interno dell'Unione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa discussione si infrange l'ipotesi di far valere effettivamente, nella pratica politica e nelle decisioni che ogni giorno e sempre di più costelleranno il lavoro del Parlamento italiano, la possibilità di operare un riferimento a una *koinè*, l'Europa, nella quale il quadro dei valori e dei diritti sia comune e condiviso, e ad un nuovo patto che stringa intorno all'osservanza di principi fondamentali.

Vi sono certamente principi non trattabili e beni che non si comprano e non si vendono. Sarebbe tuttavia opportuno ricordarlo sempre: come ha osservato l'onorevole Buemi, mi chiedo per quale motivo il nostro paese ancora tolleri la possibilità di contrattare tali principi, ad esempio obbedendo ai trattati di estradizione che ci legano all'Ucraina, all'Azerbaijan, all'Armenia o all'Uzbekistan.

Dunque, vi è un fraintendimento talmente rilevante da non poter non essere svelato. L'onorevole Cola ha insistito sul preambolo e sui *consideranda* della decisione quadro. Credo che tale decisione debba essere letta interamente: abbiamo infatti ascoltato troppe parzialità in questi

giorni. In particolare, invito i colleghi a leggere l'articolo 31 della decisione quadro: il fine del mandato di arresto europeo è quello di agevolare le relazioni tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi europei, in quanto, liberamente circolando uomini e beni, liberamente circolano anche i delitti, ed è dunque necessario che circolino liberamente anche i provvedimenti giudiziari. L'articolo 31 della decisione quadro, che chiude il provvedimento, prevede che tra gli Stati europei possano vigere accordi diversi dal mandato d'arresto europeo, nel senso che consentano di andare oltre gli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare ed agevolare ulteriormente la consegna del ricercato. Ciò credo sia sufficiente a superare il fraintendimento al quale stiamo andando incontro.

Vorrei inoltre comprendere come ribatterete alle obiezioni sollevate non tanto ai nostri *partner* europei, rispetto ai quali abbiamo evidentemente rinunciato alla capacità di sentirsi parte del processo di integrazione, quanto ai cittadini italiani. Penso, per esempio, all'ultima obiezione, quella che è stata avanzata dall'onorevole Sinisi, il quale ha ricordato giustamente che una decisione tedesca proibiva di perseguire e di estradare i cittadini tedeschi e come questa fu la norma che coprì le nefandezze dei responsabili del genocidio e dello sterminio. Potremmo dire: per quale motivo un mafioso italiano che ha commesso un delitto gravissimo a Marsiglia, che è stato a capo di un'organizzazione che ha imbastito e diretto un traffico d'armi o di scorie nucleari, non dovrebbe essere estradato in Francia per essere giudicato? E perché l'Italia dovrebbe diventare il luogo in cui tutti avrebbero convenienza a ricoverarsi, sapendo che così lunghe, complicate, pazzesche ed impossibili nella loro attuazione sono le norme per la consegna?

Queste sono le considerazioni che noi facciamo. Poi, ovviamente, ciascuno sarà libero di strumentalizzare ciò che vuole. C'è un momento però in cui tutto mostra la corda. Forse sarebbe opportuno che i colleghi ricordassero un voto che quest'As-

semblea ha espresso qualche giorno fa in materia di tortura. Quelle strumentalizzazioni oggi tornano nude nella loro evidenza, proprio in questi giorni. Vorrei consegnare anche questa riflessione ai colleghi, perché il voto su questo emendamento e il voto finale sul provvedimento traggano la forza, l'ambizione e il coraggio da questa discussione per poter andare oltre quelle visioni che negano in sé la possibilità di costruire davvero l'Europa delle garanzie e dei diritti che vogliamo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, poche parole per rappresentare all'onorevole Finocchiaro e agli altri colleghi che stiamo conducendo una battaglia per l'Europa delle garanzie proprio nel momento in cui noi riteniamo che, se l'Europa non è congrua nelle sue legislazioni rispetto alla nostra Costituzione, dovrà fare uno sforzo di adeguamento. Questo non perché pretendiamo l'imperialismo giuridico, bensì semplicemente perché si tratta di una Costituzione in cui noi crediamo e che riteniamo sia una forte garanzia. Non credo che l'obiettivo finale cui dobbiamo tendere sia quello di abbassare le garanzie in Europa, ma piuttosto quello di portarle a livelli più alti, come diceva l'onorevole Buemi.

Per quanto riguarda il sistema giuridico europeo, mi limito a rappresentare che in Inghilterra il giudice verifica la compatibilità dell'extradizione — cioè del mandato di arresto — con i diritti convenzionali della persona secondo l'*Extradition Act* del 1998 che, come è noto, ha recepito parte delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Nella medesima ottica, le condizioni fisiche e psichiche contano addirittura per respingerla!

Non solo. In Germania, addirittura la norma che prevede il rispetto delle garanzie fondamentali è intesa a coprire le ipotesi in cui si tema una violazione delle libertà fondamentali, del principio democratico, dei principi propri dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Allora, se è così, non vedo perché l'Italia dovrebbe essere il paese in cui, viceversa, si rinuncia a ciò cui il resto d'Europa non sta rinunciando!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, in questo dibattito si fa veramente fatica ad individuare la strada che i colleghi della sinistra perseguono, perché questo provvedimento, in realtà, avrebbe dovuto essere sostenuto da loro mentre loro, di fatto, lo stanno rinnegando. Si tratta di un provvedimento che compie un passo in avanti verso l'integrazione europea, quella che loro vogliono, ma che poi da loro in qualche modo viene osteggiato (e magari alla fine riceverà persino un voto contrario).

Lasciamo perdere le assurdità dette, ad esempio, poco fa dal collega Kessler, il quale ha affermato che questo provvedimento farà diventare l'Italia il ricettacolo della delinquenza internazionale. Io non sono un magistrato, però mi pare di capire che se uno commette un reato in Francia e scappa in Italia oggi già è prevista l'extradizione, quindi non serve approvare appositamente queste norme per coprire reati o situazioni che già sono contemplate dalla legislazione vigente!

Mi pare però che sia stato proprio il centrosinistra, con tutte le sue leggi buoniste — la Turco-Napolitano che ha lasciato entrare nel nostro paese di tutto, le sanatorie che hanno sanato tutti tranne gli extracomunitari lavoranti — a ridurre il paese nelle condizioni pietose in cui si trova oggi. Quindi questa o altre 50 mila leggi, in quel senso, non peggiorerebbero comunque la situazione attuale.

Però vorrei spiegare — perché la confusione è tanta — qual è la posizione della Lega su questo provvedimento.

È chiaro che noi non possiamo che essere contrari soprattutto sul testo che era stato presentato dai deputati del centrosinistra. Devo dire che apprezziamo lo sforzo del relatore Pecorella, che — di fatto — è intervenuto sugli elementi più critici di questo provvedimento e in qualche modo lo ha reso più presentabile.

Ci sono però ugualmente delle cose che assolutamente non condividiamo non in quanto difensori di un'area particolare (non un'area « fortunata », onorevole Sinisi, ma un'area dove la gente lavora, che è una cosa diversa!), ma in quanto difensori della libertà di tutte le persone. In questo senso, non possiamo accettare un provvedimento che viene meno al principio della doppia imputazione, che cioè consente l'estradizione anche quando si sia imputati di qualcosa che nel paese dove si abita non è reato e anche se nei paesi richiedenti le situazioni istituzionali nel campo della giustizia sono diverse dalle nostre: noi abbiamo la possibilità del secondo e terzo grado di giudizio, la Corte di cassazione, ma non in tutti i paesi è così.

Qui non è chiaro alla fine, se ti vengono a prelevare da casa per una questione che oltretutto in Italia non è considerata reato, e se poi ti portano in un altro paese, come ti giudicheranno e con quale procedimento ti giudicheranno (*Commenti del deputato Kessler*). È inutile che lei scuota la testa... spero che non succeda a lei! Non glielo auguro, però se le capitasse, vorrei veramente vedere! Vorrei soprattutto capire cosa succederebbe se l'Europa diventasse quello che voi vorreste che diventasse, cioè se fosse allargata a tutto il mondo, se entrassero gli 80 milioni di turchi — che fra vent'anni saranno diventati 100 e che quindi conteranno come la Francia e la Germania messe insieme — ed entrasse a questo punto anche il diritto islamico: allora cose che oggi sono per noi assolutamente la normalità potrebbero essere considerate un reato dai magistrati di quei paesi.

Allora, se io oggi sono un cittadino onesto, normale, che fa le cose che fanno tutti, potrei trovarmi una mattina con qualcuno che mi venga a prendere a casa, mi carichi sull'aereo, mi porti ad Ankara, mi metta in una galera e butti via la chiave. E poi lì non ci sarebbe la CNN a vedere se si compiono o meno le torture.

Mi pare, dunque, che ci stiamo imbarcando in una questione veramente pericolosa. Noi eravamo d'accordo sul mandato di cattura europeo quando si parlava all'inizio di cinque o sei reati, quelli che veramente hanno un senso: il terrorismo, la droga, la pedofilia. Ma che senso ha averlo esteso a trentadue reati, con dentro tutto il possibile, fino addirittura ad inserire il reato d'opinione? Questa è una legge liberticida, nel vero senso della parola!

Oltretutto, questa è un'Europa in cui si sta dimostrando che non esiste alcuna unità di nessun tipo, perché — contrariamente a quello che pensate voi — l'Europa non si fa con le Commissioni, con i presidenti delle Commissioni, o con i banchieri, ma si fa — come diciamo noi — con i popoli, che quando hanno elementi fondanti della vita comune in comune decidono autonomamente e spontaneamente di riunirsi in associazioni più grandi numericamente. Non vogliamo una Europa che arriva dall'alto con le leggi, imponendole ai cittadini che nemmeno le conoscono.

In questa Europa ognuno sta facendo quello che vuole: quando le cose vanno bene alla Francia e alla Germania è giusto come le fanno loro (ad esempio, se nell'arco di un anno sfiorano il deficit va bene lo stesso perché lo dicono loro); sulla guerra abbiamo cento posizioni diverse, abbiamo regimi fiscali diversi, regimi societari diversi, regimi pensionistici diversi, però si vuole che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge!

Abbiamo un'Europa dove un paese ha il re, un altro la regina, un paese ha una Repubblica presidenziale, un altro la Repubblica parlamentare: di fronte a questa situazione come potete pensare che ci sia un codice civile unico! Le cose avvengono

esattamente al contrario: prima si fanno maturare le situazioni politiche e poi si fanno le leggi che regolamentano le situazioni spontaneamente condivise.

Noi vorremmo un'Europa che fosse veramente la luce del mondo, un continente che raggruppa i paesi più civili del mondo, con la storia più antica (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza nazionale*), dove vige un liberismo regolamentato, dove esistono l'associazionismo spontaneo e la democrazia nel senso vero del termine.

MAURA COSSUTTA. Democrazia vera !

DARIO GALLI. Noi vorremmo che queste buone qualità dell'Europa fossero condivise ed esportate, con la condivisione degli altri, in tutto il mondo. Non vogliamo che l'Europa si trasformi in « forcolandia », cioè in un paese dove ad un cittadino onesto può capitare, senza sapere il perché, che lo vengano a prendere a casa, lo portino via dalla sua famiglia, in un paese sconosciuto, lo mettano in galera e buttino via la chiave. Noi contro questo tipo di Europa non possiamo che combattere, perché siamo per la libertà del nostro paese, della Padania, dell'Italia e di tutti i paesi europei (*Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Alleanza nazionale*) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo di dover replicare alle affermazioni, invero un po' avventate, pronunciate dai colleghi, probabilmente, *non cognita causa*.

Comincerei proprio dall'articolo 11 della Costituzione, richiamato, se non erro, dall'onorevole Sinisi.

FRANCESCO BONITO. Alla Lega non hai niente da dire ?

SERGIO COLA. L'articolo 11 della Costituzione recita: « L'Italia (...) consente, in

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ». Mi pare più che chiaro il significato della condizione di parità che l'articolo ora citato richiede: se un reato non è previsto come tale in Italia, non possiamo accettare una cessione di sovranità; se, nell'altro Stato, non sono applicati i principi del giusto processo oppure se un'ordinanza cautelare non è corredata della dovuta motivazione, proprio l'articolo 11 della Costituzione impone all'Italia — è questa la conseguenza che se ne deve trarre — di non operare cessioni di sovranità.

Quindi, la condizione è che vi sia la parità di trattamento, aspetto che non è stato sottolineato dall'onorevole Sinisi (forse perché non gli faceva comodo e non era in linea con le sue affermazioni demagogiche).

Onorevole Sinisi, nei settori del diritto civile ed amministrativo, le direttive possono senz'altro trovare recepimento; anzi, ci si avvia agevolmente verso un diritto civile ed un diritto amministrativo europei. Nel campo del diritto penale, invece, la questione si pone in maniera diversa: fino a quando non vi sarà un diritto penale europeo che regoli la materia in tutti gli Stati in maniera uniforme, non si potrà assolutamente rinunciare alla sovranità dello Stato *sic et simpliciter*, come voi pretendereste !

In questa mia replica, desidero soffermarmi anche su un altro aspetto.

Ho ascoltato con attenzione, come faccio sempre, le acute osservazioni proposte dall'onorevole Finocchiaro, la quale mi ha imputato di non avere fatto riferimento all'articolo 31 della decisione quadro. Onorevole Finocchiaro, l'articolo 31 è una sorta di completamento, anzi un regresso rispetto al punto (12) dei *consideranda*: esso non fa altro che stabilire che, ove l'attuazione della decisione quadro impedisca una sollecita consegna, gli Stati possono continuare ad applicare gli accordi od intese bilaterali o multilaterali in materia di estradizione. Infatti, il comma 2 dell'articolo in parola, richiamato dall'onorevole Finocchiaro in modo non completo, recita: « Gli Stati membri possono »

— possono! — « continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato ». È chiara la *ratio* della disposizione, che persegue l'agevolazione e, soprattutto, la riduzione degli ostacoli di carattere burocratico.

Tutto ciò, però, contrasta con l'ultima parte del punto (12) dei *consideranda*, che recita testualmente: « La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali (...) ».

GIOVANNI KESSLER. A casa loro!

SERGIO COLA. Mi sembra di una tale ovvietà! In altre parole, il nostro operato è legittimato proprio dalla decisione quadro, che ci consente di applicare i nostri principi costituzionali.

GIOVANNI KESSLER. A casa tua, non a casa degli altri!

SERGIO COLA. Ma quale unità europea! Ma quali cittadini europei, come ha affermato, in modo solenne, l'onorevole Sinisi! Guardiamo la realtà e non facciamo chiacchiere e demagogia!

Debbo un'ultima risposta all'onorevole Finocchiaro, la quale, evidentemente, o non è stata attenta o intende fare soltanto demagogia. Per quanto riguarda la tortura, abbiamo specificato, non una, ma cento volte, precisando l'interpretazione della norma, che la parola « reiterata », alla quale dovrebbero essere aggiunte anche le parole « grave o rilevante », va riferito soltanto alla minaccia e non alla violenza. Inoltre, la mera enunciazione della sofferenza mentale non è che tuteli anche l'ordine pubblico: tutela, forse, soltanto i *no global*! Non vorrei che le critiche della sinistra fossero dirette, appunto, soltanto alla tutela dei *no global*.

Questa precisazione era doverosa perché sono state dette troppe bugie in proposito.

L'emendamento in esame rappresenta un'ulteriore dimostrazione che tenete ai principi costituzionali solamente a chiacchiere! Nella fase attuativa siete contro la Costituzione e mirate a raggiungere obiettivi di carattere politico, al di là degli interessi della nazione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.53 (*Nuova formulazione*), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-------|
| (Presenti | 392 |
| Votanti | 366 |
| Astenuti | 26 |
| Maggioranza | 184 |
| Hanno votato sì | 209 |
| Hanno votato no .. | 157). |

L'emendamento 2.100 della Commissione risulta pertanto precluso.

Prendo atto che l'onorevole Realacci ha espresso un voto contrario, mentre avrebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101 (*Nuova formulazione*) della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 2.101 (*Nuova formulazione*) della Commissione che il relatore ha voluto presentare — gliene diamo volentieri atto — dopo la discussione sulle linee generali e che salvaguarda il rispetto dei diritti sanciti nella Carta fondamentale dei diritti dell'uomo; ciò dimostra che tali diritti stanno a cuore a tutti.

Ricordo che la norma che stiamo per approvare contrasta con quanto avete appena approvato ossia che ogni singolo giudice e ogni corte d'appello italiana dovranno verificare se, nell'ordinamento straniero da cui proviene una richiesta di consegna di una persona, siano stati rispettati i diritti dell'uomo. Se un giudice austriaco chiede la consegna di una persona alla Corte d'appello di Campobasso, questa deciderà in un modo, quella di Trento in un altro e quella di Roma in un altro ancora. Ciò determinerà un po' di confusione. Non può essere il singolo magistrato, nel singolo caso, ad ergersi a giudice della costituzionalità, secondo le leggi italiane, delle norme processuali del paese europeo. Come è scritto nel comma 2 formulato dalla Commissione, che ci apprestiamo tutti insieme ad approvare, sarà il Consiglio dell'Unione europea ad assumere la decisione grave, se necessaria, che un paese dell'Unione non rispetta più i diritti dell'uomo. In quel caso, lo escluderà dai paesi in cui si applica il mandato d'arresto europeo. Questa è la regola corretta tra gli alleati, quella che veramente rispetta i diritti fondamentali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.101 (*Nuova formulazione*) della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-----|
| (Presenti | 396 |
| Votanti | 372 |
| Astenuti | 24 |
| Maggioranza | 187 |
| Hanno votato sì | 369 |
| Hanno votato no .. | 3). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-------|
| (Presenti | 402 |
| Votanti | 374 |
| Astenuti | 28 |
| Maggioranza | 188 |
| Hanno votato sì | 216 |
| Hanno votato no .. | 158). |

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 3.50.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 3.50, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame dell'emendamento sull'applicazione della riserva parlamentare per ricordare che, se il Governo italiano avesse voluto modificare la decisione quadro, avrebbe potuto e dovuto introdurre un sistema di riserva parlamentare o legislativa, circostanza che non si è verificata (vi è stata solo una dichiarazione verbale). Gli altri paesi, che

hanno ritenuto di introdurre questo meccanismo, lo hanno sapientemente fatto.

Per puro scrupolo legislativo, ho partecipato a questa discussione e ho proposto l'emendamento in esame, affinché la riserva parlamentare possa essere esercitata in futuro in maniera corretta. Sta di fatto che, allo stato, stiamo modificando la decisione quadro attraverso una legge nazionale. Diversamente, avremmo dovuto introdurre riserve legislative o parlamentari qualora avessimo ritenuto di doverci discostare da tale disposizione. Il procedimento che stiamo attuando è sbagliato e va contro i principi e l'ordinamento dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare che Rifondazione comunista voterà a favore di questo emendamento. Condivido, con l'onorevole Sinisi, l'affermazione per la quale, con questa legge parlamentare, stiamo modificando la decisione quadro; poiché noi non condividiamo la decisione quadro, crediamo di essere fino in fondo coerenti nel momento in cui tentiamo di recepire nel nostro ordinamento una normativa che sia aderente alle norme costituzionali.

Faccio un'ulteriore considerazione, che mi spinge a dichiararmi favorevole a questo emendamento. La formulazione del comma 1 dell'articolo 3, predisposto dalla Commissione, prevedeva, relativamente ai progetti di modifica delle norme di attuazione della decisione quadro, l'adozione degli stessi a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Abbiamo ritenuto tale formulazione una discrasia che è necessario ed opportuno modificare con l'emendamento Sinisi 3.50.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, questo è un emendamento che sicuramente affronta un tema a noi caro, anche se è stato posto in modo strumentale, perché il ministro Castelli e il Governo non hanno le modalità per porre la riserva parlamentare. Essa non esiste nel nostro ordinamento; la si sta introducendo con la modifica della legge La Pergola, che recepisce il diritto comunitario nel nostro ordinamento, ma il progetto è ancora fermo al Senato. Esiste un progetto di modifica costituzionale, presentato dal gruppo Lega Nord Federazione Padana, che vuole introdurre all'interno della Costituzione la riserva parlamentare, modificando il famoso articolo 11, che è stato citato a sproposito. Infatti, l'articolo 11, che nasce nel 1948, quando tra l'altro la Comunità europea non era ancora nata formalmente (anche se vi erano degli sviluppi in tal senso) consente l'introduzione del diritto internazionale all'interno del nostro ordinamento, con un limite, però. La nostra Costituzione stabilisce che l'Italia si apre alle norme del diritto internazionale limitando la sua sovranità, ma nel rispetto di un limite invalicabile: non si possono violare i principi fondamentali della Costituzione stessa. Questo è un limite invalicabile che nessun articolo 11 potrà mai superare. Con il citato progetto di legge costituzionale inseriamo la riserva parlamentare; in altre parole, diciamo che, quando le nostre rappresentanze governative — cioè i nostri ministri, i nostri Presidenti del Consiglio — vanno in Europa ed assumono decisioni che vincolano il nostro paese in maniera profonda, devono avere il mandato del Parlamento. Senza questo mandato i Governi di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, non possono impegnare il nostro paese a modificare così profondamente la nostra Costituzione.

Dunque, il ministro Castelli non ha gli strumenti per porre la riserva parlamentare, ma anche senza strumenti, ha utilizzato quei piccoli spazi concessi dai regolamenti parlamentari. Inoltre, un ramo di questo Parlamento, il Senato,

aveva dato mandato in questo senso; però, proprio per la nostra costruzione giuridica, tale mandato non è vincolante per il Governo. Sicuramente, dunque, l'emendamento in esame, nonostante sia stato presentato dall'onorevole Sinisi in maniera sbagliata e strumentale, solleva — come noi abbiamo fatto più di una volta — una questione importante. Infatti, a nostro avviso, se la riserva parlamentare fosse già esistita nel nostro ordinamento e, magari, nella Costituzione, non saremmo qui a discutere di questo mandato d'arresto europeo, così com'è stato licenziato dai 15 ministri dell'Unione europea, perché il ministro o il Governo italiano non avrebbe ricevuto il mandato da questa Camera e da questo Parlamento. Ecco perché su questo emendamento ci asterremo.

PRESIDENTE. Prendo atto che la Commissione ha espresso parere favorevole sull'emendamento Sinisi 3.50, volto a sostituire l'articolo 3. L'approvazione di tale emendamento consente di superare le riserve della Presidenza in ordine all'ammissibilità del testo licenziato dalla Commissione, con riferimento alla sua compatibilità con l'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla sola Carta costituzionale la possibilità di prevedere per le deliberazioni delle Camere *quorum* diversi della maggioranza dei presenti.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 3.50, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-----|
| <i>(Presenti</i> | 399 |
| <i>Votanti</i> | 375 |
| <i>Astenuti</i> | 24 |
| <i>Maggioranza</i> | 188 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 369 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 6). |

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4246 sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Kessler 4.50 ed esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Sinisi 4.51.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 4.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 402 |
| <i>Votanti</i> | 395 |
| <i>Astenuti</i> | 7 |
| <i>Maggioranza</i> | 198 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 165 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 230). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 4.51.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo: in questo caso, diamo vo-

lentieri atto al relatore per la maggioranza, dopo la discussione sulle linee generali — che sembra non servire, ma che talvolta, quando ci si ascolta e si dialoga, come è accaduto in questa circostanza, risulta utile —, di aver apprezzato non solo la proposta emendativa in esame, ma anche altre nostre proposte modificative.

Nel caso di specie, vorrei evidenziare che stiamo trattando del ruolo del Ministero della giustizia, che secondo l'impostazione originaria della maggioranza e dell'onorevole Pecorella avrebbe dovuto continuare ad essere il tramite di tutte le richieste, contrariamente allo spirito e alla lettera della decisione quadro e, soprattutto, contrariamente alle esigenze di celerità del mandato di arresto europeo. Non dimentichiamoci, infatti, che il mandato d'arresto europeo, da questo punto di vista, costituisce indubbiamente un innalzamento dei diritti della persona, poiché sia la decisione riguardo alla consegna sia la consegna stessa devono intervenire in termini ristrettissimi di tempo, al massimo 100 giorni (mentre oggi siamo oltre l'anno e mezzo).

Prevedere, pertanto, che il ministro della giustizia facesse necessariamente il « passacarte » tra le magistrature straniere e quella italiana, avrebbe impedito il rispetto di tali tempi, per cui ribadisco che il nostro gruppo voterà convintamente a favore dell'emendamento Sinisi 4.51.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per ricordare, anche in questo caso, che la finalità del mio emendamento è quella di far sì che il provvedimento in esame non risulti, anche sotto questo punto di vista, un arretramento rispetto alla disciplina vigente. Infatti, il testo della proposta di legge originariamente presentata avrebbe addirittura impedito la corrispondenza tra le autorità giudiziarie, questione disciplinata non solo dalla Convenzione europea

sull'estradizione, ma anche da tutti i trattati bilaterali.

Con l'emendamento in esame, è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie in condizione di reciprocità; rimane il fatto, tuttavia, che si tratta di un peggioramento rispetto alla disciplina prevista sia dai trattati bilaterali, sia dalla stessa Convenzione europea sull'estradizione, e vorrei sottolineare che ho proposto l'emendamento soltanto per quella decenza che mi ha indotto a presentare anche l'altra proposta emendativa, riferita all'articolo 3, che ha reso costituzionale una disciplina che, altrimenti, sarebbe stata addirittura incostituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 4.51, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|------|
| <i>(Presenti</i> | 411 |
| <i>Votanti</i> | 409 |
| <i>Astenuti</i> | 2 |
| <i>Maggioranza</i> | 205 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 387 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 22). |

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-----|
| <i>(Presenti</i> | 384 |
| <i>Votanti</i> | 363 |
| <i>Astenuti</i> | 21 |
| <i>Maggioranza</i> | 182 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 362 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 1). |

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Kessler, e sull'emendamento Buemi 5.53, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Sinisi 5.51 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la soppressione del solo comma 1 dell'articolo 5. Il parere della Commissione, infine, è contrario sull'emendamento Buemi 5.52.

Vorrei precisare ai colleghi che, per quanto riguarda il testo alternativo presentato dal relatore di minoranza, esso è di contenuto sostanzialmente identico al testo della Commissione e creerebbe problemi di coordinamento con il resto del provvedimento, mentre l'emendamento Buemi 5.53 rappresenta un testo alternativo, per cui o si accoglie quello proposto dal relatore per la maggioranza o se ne accetta uno opposto.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore di minoranza*. Effettivamente, come detto testé dal relatore per la maggioranza, il mio testo alternativo - che, tra l'altro, è il testo originario della proposta di legge - è

identico, in tutto e per tutto, a quello presentato successivamente dall'onorevole Pecorella e che oggi è in votazione; sono stati aggiunti, dall'onorevole Pecorella e dalla maggioranza, i commi 1 e 2, il primo dei quali - lo aveva già annunciato in Commissione - il relatore è disponibile a sopprimere, accogliendo l'emendamento Sinisi 5.51.

Il comma 2 a noi pare superfluo, ma ovviamente non abbiamo alcun rilievo da formulare; avrei forse preferito, ma è un mio pensiero personale, che il relatore avesse accettato il mio testo alternativo, ma avendo egli accettato l'emendamento Sinisi 5.51, il risultato è lo stesso. Pertanto, signor Presidente, non insisto per la votazione del testo alternativo a mia firma per quanto riguarda l'articolo 5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Kessler.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 5.53.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 5.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>(Presenti</i> | 399 |
| <i>Votanti</i> | 228 |
| <i>Astenuti</i> | 171 |
| <i>Maggioranza</i> | 115 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 15 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 213). |

Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione dell'emendamento Sinisi 5.51, desidero esprimere le più affettuose condoglianze mie personali e dell'intera Assemblea all'onorevole Giovanni Deodato, segretario dell'Ufficio di Presidenza, che tutti apprezziamo e stimiamo e che ha perso la madre nei giorni scorsi.

Onorevole Sinisi, accetta la riformulazione del suo emendamento 5.51 proposta dal relatore?

GIANNICOLA SINISI. Sì, signor presidente, accetto la riformulazione. Ritengo che il comma 1 andasse soppresso perché in esso si prevede che le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo debbano essere sottoposte al controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai punti (12), (13) e (14) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro. Il fatto che si sopprime il comma 1 — la questione giuridica più rilevante — certamente mi appaga rispetto alla pretesa emendativa e, quindi, aderisco senz'altro alla riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi, 5.51 come riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|------|
| <i>(Presenti</i> | 400 |
| <i>Votanti</i> | 396 |
| <i>Astenuti</i> | 4 |
| <i>Maggioranza</i> | 199 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 371 |
| <i>Hanno votato no</i> .. | 25). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 5.52.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 5.52.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buemi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

| | |
|------------------------------|-----|
| <i>(Presenti</i> | 402 |
| <i>Votanti</i> | 379 |
| <i>Astenuti</i> | 23 |
| <i>Maggioranza</i> | 190 |
| <i>Hanno votato sì</i> | 377 |
| <i>Hanno votato no</i> . | 2). |

(Esame dell'articolo 6 — A.C. 4246)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A — 4246 sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Kessler 6.1, favorevole sull'emendamento Kessler 6.50 e contrario sull'emendamento Sinisi 6.54. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Kessler 6.51 e 6.52. Sull'emendamento Sinisi 6.55 la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che sia così riformulato: « al comma 3 aggiungere la lettera e) ». Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.101 e del successivo 6.102 ed esprime infine parere contrario sull'emendamento Kessler 6.53.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Sinisi 6.55, per il quale si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, l'emendamento 6.1, che ora viene posto in votazione, è soppressivo dell'articolo 6. Spenderò su di esso qualche parola perché è il secondo dei punti essenziali di dissenso che ci dividono dall'impostazione del relatore e di parte della maggioranza.

Onorevoli colleghi, con l'articolo 6 poniamo un'ulteriore serie di condizioni alle autorità giudiziarie straniere nel momento in cui ci chiedono la consegna di un ricercato. A tal proposito, vorrei fare un piccolo inciso: non ho l'ambizione di convincere l'onorevole Dario Galli, ma almeno vorrei spiegare a coloro che hanno avuto la bontà di ascoltarlo che con il mandato di arresto europeo non si consente che un'autorità giudiziaria straniera arresti qualcuno in Italia per un supposto reato commesso in Italia. Vorrei ripeterlo in maniera chiara: il mandato d'arresto europeo non amplia minimamente la competenza o la giurisdizione di alcun giudice europeo. Ogni giudice rimane tale a casa propria e non vi è il pericolo paventato — strumentalmente, oppure non conoscendo la norma — dall'onorevole Galli, ossia che in futuro un giudice islamico possa venire in Italia ad arrestare un nostro ignaro cittadino.

Con l'articolo 6 imponete una serie di condizioni impossibili al giudice straniero che chieda all'Italia la consegna di un ricercato per un reato commesso in un paese europeo. Ad esempio, il comma 3, lettera c), dell'articolo 6, prevede che, a pena di irricevibilità della richiesta, il giudice straniero deve fornire ogni documento necessario, al fine di accertare se siano state adempiute tutte le condizioni previste dagli articoli 18 e 19. Nella versione originaria (che ora, da quanto apprendo, il relatore — e gliene diamo atto — ha deciso di modificare) è prevista addirittura la condizione che il giudice straniero dimostri, nel momento in cui propone la domanda, che il suo ordinamento rispetta la nostra Costituzione. E non saprei come dovrebbe farlo: inviandoci un trattato di diritto costituzionale austriaco o svedese, o testi della biblioteca giuridica

del suo paese o una dichiarazione giurata di un giurista indipendente europeo? Anche a tal proposito, diamo atto volentieri al relatore di aver compreso, dopo la discussione sulle linee generali, le nostre ragioni e le nostre critiche, esprimendo un parere favorevole sull'emendamento volto a modificare tale norma. Tuttavia, nel testo vi è ancora questa condizione ridicola imposta, a pena di irricevibilità della richiesta, solo ai colleghi europei e non anche a quelli di altri paesi nel mondo. Nonostante il parere favorevole espresso dal relatore su un nostro emendamento, rimane ancora la norma che impone al giudice straniero, come condizione per consegnare un suo ricercato, di dimostrare se ricorra uno dei casi di cui agli articoli 18 e 19. Ne menziono uno tra gli altri: ad esempio, che in Italia non vi sia un procedimento penale pendente sullo stesso fatto contro la stessa persona. Questo è chiaramente e giustamente, sia nel testo Pecorella sia nel testo Kessler sia nella decisione quadro, un motivo di rifiuto legittimo: non si discute. Ma come può il giudice straniero dimostrare in anticipo che non esiste quella condizione? Il giudice danese non può sapere se la stessa persona è perseguita in Italia per lo stesso reato. E non possiamo imporre al giudice spagnolo l'onere di provare se quel reato in Italia è scriminato o meno secondo la legge italiana. Sono il giudice italiano e la corte d'appello italiana a doverlo valutare e, se si riterrà che tale situazione ricorre, seguirà giustamente un motivo di rifiuto. Tuttavia, non possiamo imporre questa condizione impossibile a tutti i giudici europei che ci chiedono la consegna di un loro ricercato. In questo modo, non collaboriamo più con nessuno. Predisponiamo una legge di attuazione truffa, perché non attuiamo un bel niente della decisione quadro e creiamo tutte le condizioni per rendere impossibile la cooperazione in materie giudiziaria con gli alleati europei.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, visto che stiamo decidendo della libertà e dei diritti delle persone, credo che debba essere finalmente chiarito come anche un cittadino italiano, per un reato commesso in Italia, possa essere oggetto di mandato d'arresto. Come tutti sanno — o, perlomeno, come dovrebbe sapere l'onorevole Kessler — il nostro ordinamento prevede alcune norme che consentono di punire fatti accaduti in altri paesi: mi riferisco al principio di universalità.

Non solo: abbiamo in tal senso esempi storici, come la messa in accusa di Sharon in Belgio e quella di Pinochet in Spagna. Possiamo anche essere lieti di quanto è accaduto, ma ciò rappresenta la dimostrazione che alcuni paesi possono intervenire su fatti accaduti in altri paesi. Questo vale per noi, che possiamo procedere ai sensi dell'articolo 7 e di altri successivi, e vale anche per altri paesi.

E ancora: chi ci garantisce che, sulla base di questo principio, in futuro non venga previsto il principio di universalità, per esempio in Francia, per cui i fatti che accadono in altri paesi sono perseguiti anche in Francia? Di fronte a questo, credo che noi garantiamo i nostri cittadini e non soltanto gli stranieri presenti nel nostro territorio!

Si pensi che, con quel sistema del venir meno della doppia punibilità, in teoria un cittadino italiano, che commetta un reato in Italia, dove questo non è punibile, mentre lo è all'estero sulla base del principio per cui si applica la norma estera anche in Italia, può essere condannato e consegnato all'estero; successivamente, egli ha il diritto di tornare in Italia, dove sarebbe messo in carcere sulla base di un reato che per noi non esiste! Questi sono i paradossi, le anomalie ed anche le vergogne di un sistema che non ha alcuna logica.

Pertanto, prima di rappresentare questa impossibilità di cooperare o meno, si vedano le Convenzioni che l'Italia ha sempre sottoscritto. In questi atti, è sempre richiesto che i paesi di origine anglosassone ed in particolare quelli del continente

americano ci diano la prova della fondatezza degli indizi per poter estradare chiunque. Si vedano in tal senso le Convenzioni con gli Stati Uniti d'America, con la Bolivia, con il Canada e con il Messico.

Dinanzi a questi fatti, credo si stia approvando una legge che è nell'interesse di tutti i cittadini italiani, oltre che degli stranieri presenti nel nostro territorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia.

Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente soffermarmi sull'aspetto poc'anzi richiamato. Non vi è dubbio che in questo caso difendiamo non soltanto i cittadini italiani, ma anche quelli stranieri che hanno trovato rifugio da noi a fronte di discriminazioni, guerre e abusi subiti nel proprio paese.

Vorrei ricordare ancora che, a differenza di quanto è stato detto da alcuni colleghi del centrosinistra, oggi, sulla base dell'ordinamento giuridico di paesi europei, è possibile incriminare ed arrestare un nostro cittadino per reati commessi all'estero.

Faccio un esempio concreto: qualora un cittadino tedesco denunci per truffa un cittadino italiano, vero o meno che sia il fatto, contestando che questo sia avvenuto in Italia, sulla base dell'ordinamento giuridico tedesco, un pubblico ministero o addirittura la polizia giudiziaria, che dipende dall'esecutivo, può emettere un mandato di cattura che sarebbe immediatamente esecutivo.

GIOVANNI KESSLER. Non fatto dalla polizia...!

GIULIANO PISAPIA. Onorevole Kessler, abbiamo discusso in Commissione e, alla fine, lei ha ammesso che avevo perfettamente ragione! La prego pertanto di andarsi a rileggere l'ordinamento penale tedesco! La sfido a contestare questa circostanza, per cui, ripeto, se quella persona

non denuncia o non presenta una querela per truffa in Italia, ma lo fa esclusivamente in Germania, viene emesso un mandato di cattura del cittadino italiano, che viene consegnato all'estero senza alcuna garanzia. È oltretutto una situazione nella quale per questo reato nel nostro ordinamento non è nemmeno previsto l'ordine di cattura!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare brevemente due aspetti: in primo luogo, il delitto commesso all'estero da un cittadino italiano può essere perseguito nei casi previsti dall'articolo 9 del codice penale, come è assai noto a tutti coloro che sono intervenuti. Occorre che vi siano però le condizioni previste dalla legge e, se si tratta di reati minori, occorre la richiesta del ministro della giustizia.

Viceversa, è possibile che anche lo straniero che commette un reato all'estero possa essere perseguito in Italia. Tuttavia, ciò è possibile soltanto se ciò sia avvenuto in danno di cittadino italiano o contro gli interessi nazionali. Anche in questo caso ci vuole la richiesta del ministro della giustizia. Il cittadino italiano, invece, non potrà essere perseguito, a meno che non si trovi sul territorio italiano.

Penso si tratti di considerazioni ovvie: su tale argomento ci si sta veramente arrampicando sugli specchi cercando di solleticare alcuni istinti nazionalisti quando davvero non vi è motivo di farlo. Le regole sono state vigenti per cinquant'anni e non hanno mai sortito alcun tipo di controindicazione. Tutt'al più, quelle diverse attuate all'estero hanno impedito la persecuzione di pericolosissimi criminali (ricordo nuovamente i criminali nazisti e la tutela che veniva loro assicurata dalla Costituzione della Repubblica tedesca).

Aggiungo, infine, che sono state citate alcune convenzioni con paesi di *common law*. Vorrei ricordare che la Convenzione

europea di estradizione non prevede la valutazione dei gravi indizi. Quindi, con tali norme peggioreremo il sistema della Convenzione europea. Stiamo continuando ad addurre argomenti che servono semplicemente a giustificare la nostra inadempienza rispetto ad un obbligo comunitario. Stiamo facendo un passo indietro rispetto all'Europa, stiamo distruggendo la costruzione dell'Unione europea. Abbiamo il dovere di esserne consapevoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, per capire quello di cui si sta discutendo dobbiamo sottolineare un fatto preciso: con la decisione quadro si abolisce l'estradizione. Poiché l'estradizione, per sua definizione, aveva il filtro politico-amministrativo costituito dal potere esecutivo, è abbastanza logico e razionale che nella legge di attuazione — o di recepimento, chiamiamola come vogliamo — della decisione quadro vengano posti alcuni limiti, alcuni paletti, alcune garanzie in più. Mi sembra una cosa assolutamente razionale.

Vorrei sottolineare che siamo stati profeti da tale punto di vista poiché avevamo avvisato che, nelle pieghe della decisione quadro, vi era la possibilità per i cittadini italiani di essere perseguiti dalla magistratura di altro paese. Ciò è possibile e gli interventi del collega Pisapia e del collega Pecorella confermano quanto avevamo già posto all'attenzione dei colleghi. Nulla esclude che domani un singolo Stato nazionale possa modificare il proprio ordinamento e consentire ai propri giudici, spesso posti in un rapporto di dipendenza più o meno gerarchica con il potere esecutivo, di avere una competenza universale e colpire i cittadini di altri Stati per reati compiuti sul proprio territorio. Si tratta di considerazioni difficili da negare.

Mi trovo anche imbarazzato rispetto all'euroconformismo dei colleghi Kessler e Sinisi che, con le solite frasi, sostengono che stiamo bloccando la costruzione eu-

ropea. La costruzione europea è un processo dialettico che può essere messo in discussione, può essere modificato, può essere migliorato. Voi, invece, avete una visione dogmatica. Vi è una decisione quadro presa da 15 ministri della giustizia...

GIOVANNI KESSLER. Uno lo conosci bene!

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. ...che diventa la tavola della giustizia e viene calata all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali. Non riesco a capire quale sia la vostra impostazione che viene, tra l'altro, smentita da alcuni colleghi del vostro stesso schieramento. Si tratta veramente di una posizione reazionaria! Il vostro appiattimento sulla decisione quadro è imbarazzante. Ovviamente, noi abbiamo una nostra impostazione e ci è stata riconosciuta la nostra coerenza. Tuttavia, anche chi non ha le nostre posizioni ha capito che qualcosa non funzionava, che qualcosa andava rimodulato sulla decisione quadro.

Dunque, a mio avviso, le migliori definizioni contenute nell'articolo 6 e nei seguenti del provvedimento in esame sono utili. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che con questa decisione quadro viene abolita l'extradizione e dunque la possibilità che esista un filtro politico ed amministrativo su decisioni così delicate come quelle che riguardano l'extradizione, cioè la possibilità che un nostro cittadino venga consegnato ad un'autorità giudiziaria di un altro paese (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. La discussione, Presidente, rischia di diventare addirittura imbarazzante. Invito veramente i colleghi Sinisi e Kessler a ritirare i loro emendamenti. Non intendo ripercorrere quanto è stato già detto dai colleghi di centrodestra,

ma di fronte ad un'ipotesi addirittura agghiacciante, che ha formulato in termini così precisi l'onorevole Pisapia, che certamente non può essere accusato di essere contiguo alle posizioni del centrodestra, voi non avete assolutamente sentito il bisogno di replicare. L'onorevole Pisapia vi ha citato, come esempio, l'ipotesi di un reato di truffa, ma qui noi rischiamo di far perseguire il cittadino italiano anche per reati di opinione commessi in Italia, su semplice richiesta di qualche questurino di qualche paese europeo.

Rispetto ad un pericolo così imminente che grava sulla comunità nazionale, chiedo a tutto il Parlamento di respingere questi emendamenti, ma soprattutto chiedo al fronte dei giudici dell'Ulivo, a Kessler e a Sinisi, che stimo entrambi per la loro preparazione, di ritirare questi emendamenti oppure di dichiarare apertamente qual è la loro posizione personale o la posizione dell'Ulivo rispetto all'argomentazione dell'onorevole Pisapia, che è inconfutabile perché, caro Kessler, non l'hai saputa confutare in Commissione giustizia, dato che è stata avanzata proprio lì e tu hai dovuto convenirne, mentre ora, qui in Assemblea, stai sostenendo il contrario! Questo non credo sia corretto. Vi invito quindi per davvero a ritirare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

| | |
|-----------------------|-------|
| (Presenti | 401 |
| Votanti | 385 |
| Astenuti | 16 |
| Maggioranza | 193 |
| Hanno votato sì | 152 |
| Hanno votato no .. | 233). |

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.50.